

FAQ BANDO FASHIONTECH – approvato con d.d.u.o. 5044 del 10 aprile 2019 (aggiornamento al 31/05/2019)

1) Può presentare la domanda di partecipazione al bando Fashiontech un'impresa, costituita in un Paese non appartenente all'Unione Europea, con sede operativa in Lombardia?

Sì, fermi restando tutti gli altri requisiti di ammissibilità ed i vincoli previsti dal bando, è possibile per un'impresa costituita in un Paese fuori dal confine dell'Unione Europea presentare domanda di partecipazione. Si evidenzia che la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità verrà effettuata sulla base di criteri di equipollenza e deve, in ogni caso, essere consentita. Il possesso di una sede operativa attiva in Lombardia deve essere comprovata da visura camerale.

2) Possono due imprese appartenenti ad un medesimo gruppo industriale presentare domanda su due diversi progetti a valere sul bando Fashiontech?

Sì, due imprese, anche non autonome secondo la definizione di cui all'allegato I, art. 3 del Regolamento UE n. 651/2014, possono presentare domanda su due distinti progetti a valere sul bando Fashiontech.

3) Un'università può partecipare con dipartimenti distinti a più progetti o può partecipare ad un solo progetto indipendentemente dal dipartimento?

Un'università può presentare un solo progetto a valere sul bando Fashiontech.

4) Domanda: è possibile considerare “nuovi di fabbrica” anche beni consegnati prima della presentazione della domanda?

Per quanto riguarda i beni in ammortamento, con “nuovi di fabbrica”, ai fini dell'ammissibilità della spesa al bando in oggetto, si devono intendere i beni (non usati) di nuovo utilizzo, ossia beni la cui consegna e iscrizione a cespiti è avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando. Si precisa che l'ordine di acquisto o il contratto possono anche essere stati sottoscritti precedentemente.

In ogni caso, le quote di ammortamento che possono essere rendicontate sono esclusivamente quelle relative al periodo di effettivo utilizzo del bene per le attività di progetto, nel rispetto delle quote registrate nella contabilità aziendale.

5) Domanda: la Richiesta di agevolazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Capofila o da tutti i legali rappresentanti dei partner?

La Richiesta di agevolazione deve essere firmata digitalmente almeno dal rappresentante legale del Capofila; la firma degli altri componenti il partenariato non è indispensabile all'ammissibilità, purché nell'Accordo di partenariato (sottoscritto da tutti i partner) sia presente il mandato al Capofila ad agire in loro nome e conto.